

CAMERA DEI DEPUTATI N. 323

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTEOLI, FINI, TATARELLA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MUS-SOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Norme per la salvaguardia dei beni culturali

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo doveroso presentare questa proposta di legge che abbiamo già sottoposto all'attenzione degli onorevoli colleghi durante la scorsa legislatura.

L'attualità dei problemi che propone, ci induce a ritenere che possa completare il suo corso in questa legislatura.

Alcuni mesi or sono nella terza pagina de *Il Tempo*, è apparso un articolo dal titolo: « I Beni Culturali? Per difenderli ci vuole l'aiuto dell'informazione ». Poi il sottotitolo: « I politici: più fondi se crescerà l'interesse della gente ». Presentazione alquanto provocatoria, e la lettura dello scritto di Lidia Lombardi ci ha in-

dotto a presentare questa proposta di legge poiché la pur valida idea di mobilitare i *mass-media* per sensibilizzare la gente sul problema della tutela del nostro patrimonio artistico non ci appare sufficiente.

Se è vero che da una indagine recentemente condotta è risultato che trentamila monumenti italiani hanno bisogno di restauro e che di questi almeno mille sono considerati a rischio; se negli ultimi vent'anni oltre 250 mila oggetti d'arte sono stati trafugati; se a Roma, attualmente, sono rimaste 543 « edicole » delle 2.739 rilevate in un censimento di poco più di cento anni or sono; se i reperti asportati

dal bacino della punica Tharros, vicino ad Oristano, ai prezzi di vent'anni or sono avevano un valore di ben cinque miliardi di lire; se è vero, come è vero, che in Italia è concentrato almeno il 50 per cento del patrimonio artistico mondiale, l'informazione dei *mass-media* può, certamente, costituire un valido e forse anche insostituibile supporto, ma non è sufficiente.

Ai fini pratici, anche l'istituzione della *Media Save Art* (cioè salvare i beni culturali con i *media*) presentata durante una solenne manifestazione a Palazzo Chigi, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che vede la collaborazione dell'IRI e del Centro internazionale per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, è valida, come altrettanto valide sono state le mostre ed i convegni indetti nelle cornici del San Michele a Ripa e del Palazzo delle Esposizioni, che hanno avuto successo di pubblico, ma non ci appaiono sufficienti.

Il problema fondamentale è la carenza di fondi a disposizione del Ministero per i beni culturali e ambientali (se non andiamo errati, lo 0,2 per cento del bilancio dello Stato). Ed allora si comprende — tanto per fare un esempio — perché nella già ricordata Tharros, seconda soltanto a Cartagine per importanza, i lavori di scavo sui due terzi di quel bacino archeologico ancora da esplorare, possono essere eseguiti per un solo mese all'anno: la soprintendenza dispone per questi lavori di 130 milioni di lire, e di altrettanto è il *budget* dell'Istituto di studi fenici del Consiglio nazionale delle ricerche. Quindi ci si deve accontentare d'un lavoro di trenta giorni o poco più in dodici mesi.

La proposta di legge che presentiamo non ha certamente la pretesa di risolvere integralmente il problema enorme e complesso dei beni culturali; intende proporre solo un obiettivo che appare a portata di mano, facilmente realizzabile attraverso la fattiva integrazione della *Media Save Art*, che con la sua penetrazione capillare nelle case — sempre che le « reti » le diano la possibilità — può costituire un valido supporto.

Infatti, riteniamo possibile sposare interessi privati con la salvaguardia dei beni culturali. Ed in questa idea siamo stati confortati dal restauro della Cappella sistina e da quello in atto del Giudizio universale. La ditta che ha messo a disposizione i capitali ha investito bene, ed ha affermato sul piano mondiale la propria immagine, con un'opera che passerà alla storia. Inoltre, riservandosi ogni diritto sulla vendita delle cartoline e delle riproduzioni fotografiche dell'opera restaurata, si è assicurata un ritorno economico non certo disprezzabile.

Ora, senza pensare ad iniziative del genere, che richiedono capacità economiche elevatissime, riteniamo che altrettanto, anche se in misura ridotta, si possa fare nei tanti comuni d'Italia che vedono pregevoli opere di indiscusso valore storico-artistico degradare giorno dopo giorno per la mancanza di mezzi economici, anche in regioni di elevata sensibilità culturale come la Toscana, dove le vicende della Torre di Pisa si commentano da sole.

Eppure in quei comuni ci sono istituti, banche, società, che se fosse loro concesso, sarebbero ben lieti di mettere i fondi a disposizione. Vi possono anche essere degli amatori d'arte, dei mecenati, che ben vedrebbero il proprio nome ricordato vicino ad un'opera salvaguardata grazie al loro intervento.

Ed allora, per finalizzare questi mezzi potenzialmente disponibili, per incentivare interessi ed iniziative, proponiamo che gli enti ed i singoli privati che si assumono gli oneri di un restauro debbano poter detrarre dalla denuncia dei redditi le somme impegnate, e che imposte e tasse relative a contratti, forniture, e così via, siano ridotte del 50 per cento.

Lo Stato, è vero, aritmeticamente ragionando, avrà sul momento un minor introito, ma l'immissione delle somme non riscosse in un indotto di alto valore culturale, pubblicitariamente supportato — e qui entra in campo la *Media Save Art* — darà, a breve, un rientro economicamente superiore agli importi non direttamente percepiti.

Nello stesso tempo, prevediamo che, quando un restauro venga sponsorizzato da qualche ente o impresa, questa possa sfruttare commercialmente la propria immagine rinnovata dal restauro, traendone diretti vantaggi.

Al fine di evitare ritardi, delibere, e così via, una volta approvato dal comune interessato il progetto per la salvaguardia dell'opera secondo il parere di un comitato costituito, in ogni regione, dai sovrintendenti ai beni culturali territorialmente competenti, qualsiasi rapporto con i finanziatori, con maestranze, imprese, artigiani,

istituti del restauro, dovrà avvenire secondo i principi e gli usi del diritto privato. Unico responsabile della gestione dei fondi sarà il segretario del comune interessato e le somme poste a disposizione dai privati saranno amministrare attraverso il deposito in un conto fruttifero bancario.

Onorevoli colleghi, lo schema di questa proposta di legge ci sembra molto semplice; gli oneri a carico dello Stato sono compensati; per cui affidiamo a voi il perfezionamento e l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di tutelare il patrimonio artistico nazionale dal degrado, e per evitarne l'impoverimento con conseguenti e progressivi danni diretti ed indiretti all'economia nazionale, le persone fisiche e giuridiche italiane, oppure straniere, possono concorrere alle opere di salvaguardia.

ART. 2.

1. Il comune o, d'intesa, più comuni interessati all'opera di salvaguardia di uno specifico bene culturale, su delibera dei rispettivi consigli, presentano al comitato di cui all'articolo 3 un progetto tecnico-economico circa i lavori da effettuare, gli oneri ed i tempi prevedibili, accompagnato dalla convenzione di cui all'articolo 5.

ART. 3.

1. In ciascuna regione è costituito un comitato composto dai sovrintendenti ai beni culturali presenti nella regione. Il comitato è presieduto da un assessore regionale nominato dal presidente della regione, e vi partecipa di diritto il sindaco ed il segretario del comune interessato.

2. Per ciascun titolare del comitato è nominato un supplente. Un funzionario della regione svolge le mansioni di segretario.

ART. 4.

1. Al comitato compete l'esame e la decisione sul progetto di salvaguardia, in contraddittorio con il sindaco o persona da lui delegata.

2. Il comitato, nell'esame del progetto, valutata positivamente la fattibilità, può disporre correttivi, integrazioni, limitazioni e, in accordo con il comune proponente, sceglie le imprese, gli artigiani, gli specialisti, gli istituti cui commettere l'opera.

ART. 5.

1. Il comune, nel deliberare la salvaguardia di un'opera, può invitare privati cittadini, enti, imprese, istituti pubblici o privati, singoli o consorziati, a contribuire integralmente o parzialmente al finanziamento.

2. Ciascuno degli aderenti all'invito di cui al comma 1 stipula con il comune apposita convenzione, nella quale dichiara il proprio impegno globale assunto, la durata dell'impegno, i tempi e l'ammontare delle eventuali rate di versamento.

3. In ogni caso, alla stipula della convenzione i soggetti di cui al comma 2 devono versare la quarta parte della somma totale dichiarata.

4. Tutti gli importi sono versati in apposito conto fruttifero acceso dal comune presso istituti di credito.

ART. 6.

1. Il segretario del comune, nelle forme e secondo gli usi del diritto privato, sotto il controllo del ragioniere capo della prefettura competente per territorio, gestisce il conto con la diligenza del buon padre di famiglia ed estende gli atti, i contratti, effettua i pagamenti, le riscossioni, nonché quanto altro necessario per la gestione economica della salvaguardia dell'opera.

2. Tutti gli atti, i contratti, impegnative, pagamenti ed altro godono del beneficio della riduzione del 50 per cento su tutte le imposte e tasse dovute.

ART. 7.

1. Coloro i quali contribuiscono finanziariamente alla salvaguardia dell'opera possono dedurre le somme effettivamente

versate dalla propria denuncia dei redditi, allegando apposita attestazione rilasciata dal segretario comunale.

2. Ciascuno dei contribuenti ha diritto di veder ricordato il proprio nome sulla opera salvaguardata nei modi e nelle forme, che non debbono in alcun modo alterare o deturpare l'opera, convenute con il comitato dei sovrintendenti di cui all'articolo 3.

ART. 8.

1. Qualora una persona privata o una persona giuridica oppure un loro consorzio intenda sponsorizzare integralmente un'opera per qualificare commercialmente la propria immagine, stipula con il consenso del comitato di cui all'articolo 3 una apposita convenzione con il comune.

2. Il consiglio comunale, nel caso di sfruttamento economico dell'opera di salvaguardia, può fare inserire nella convenzione apposita clausola per la partecipazione del comune agli eventuali utili.

ART. 9.

1. Quando, a conclusione dell'opera, il conto presenta un attivo, le somme più gli interessi maturati sono restituiti agli interessati in proporzione ai versamenti effettuati.

2. Quando l'opera non ha avuto inizio, o è stata abbandonata, le somme versate, dedotte le spese, sono proporzionalmente restituite ai proprietari.

3. Coloro i quali ricevono in restituzione tutto o parte delle somme versate, hanno l'obbligo di denunciarle nella dichiarazione dei redditi come provento attivo.